

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1976, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 31.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Il termine di cui alla lettera b) dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, è prorogato fino al 31 dicembre 1976.

**Art. 2**

Le sanzioni previste dall'art. 14 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, si applicano a chiunque intraprenda la-

avori di ricerca o coltivazione mineraria in violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di permesso di ricerca o di concessione.

**Art. 3**

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 11 giugno 1976

**Tomelleri**